

2022

SCHEMA N. 4/2022

ELEZIONI RSU 2022 NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Accordo Collettivo Nazionale Quadro 7/8/1998 Protocollo 7/12/2021
Contratto Collettivo Nazionale Quadro 13/03/2013
Contratto Collettivo Nazionale Quadro 9/2/2015
Circolare ARAN n.1/2022 del 27/01/2022

In data 16 novembre 2021 le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto l'**Ipotesi di A.C.N.Q. (Accordo Collettivo Nazionale Quadro)** in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale". Successivamente, in data 7 dicembre, è stato sottoscritto il "**Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti**".

La mancata sottoscrizione in via definitiva, ad oggi, dell'**Ipotesi** di cui sopra conferma, in conseguenza, l'applicazione, anche a questa tornata elettorale del precedente regolamento del 7 agosto 1998; l'ARAN e le OO.SS. hanno, quindi, convenuto sulla necessità di riassumere i diversi chiarimenti via via emanati nel tempo e finalizzati a definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel preesistente regolamento elettorale. È stata quindi emanata, in data 27 gennaio 2022, la circolare ARAN nr.1/2022 che **in un unico testo unifica e sostituisce tutte le note inviate** in occasione delle elezioni svoltesi in passato, **alle quali non si dovrà più fare riferimento.**

Di seguito, riportiamo il commento alle indicazioni del Regolamento del 7 agosto 1998 integrate con quanto previsto dalla citata Circolare ARAN nr.1/2022 che, ricordiamo, si limita a fornire *chiarimenti operativi* di dettaglio alle clausole generali dello stesso Accordo.

Tempistica delle procedure elettorali (Protocollo 7/12/2022)

Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le Amministrazioni e non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali. Copia dell'annuncio deve essere affissa all'albo di ciascuna Amministrazione (Istituzione scolastica) o in luogo accessibile a tutti o sull'intranet di istituto.

Il Protocollo, come già detto, è stato siglato il 7 dicembre 2021 e prevede la seguente tempistica:

Data	Operazioni
31 gennaio 2022	Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
1° febbraio 2022	• Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; • Inizio, da parte delle organizzazioni sindacali, della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate.
10 febbraio 2022	Primo termine per l'insediamento della Commissione Elettorale

16 febbraio 2022	Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione Elettorale
25 febbraio 2022	Termine per la presentazione delle liste elettorali
24 marzo 2022	Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione Elettorale
5-6-7 aprile 2022	Votazioni
8 aprile 2022	Scrutinio
8-14 aprile 2022	Affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione Elettorale
19-27 aprile 2022	Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia.

I **giorni 5,6 e 7 aprile sono destinati alle votazioni**. In particolare, il primo giorno (5 aprile) è destinato all'insediamento del seggio elettorale.

È espresso compito delle Commissioni Elettorali **definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi**, in particolare quello dell'ultimo giorno di votazione (7 aprile), dandone pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all'Albo e in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

Il giorno 8 aprile 2022 è dedicato esclusivamente allo scrutinio. Non può essere prevista, in alcun modo, qualunque forma di anticipazione dello scrutinio.

Costituzione delle RSU (art.3, parte I, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Sede di elezione delle RSU (paragrafo 3, circolare ARAN 1/2022)

L'elezione della RSU, organismo unitario di rappresentanza, avviene mediante elezione a suffragio universale e a voto segreto con il metodo proporzionale tra le liste concorrenti.

Nella composizione delle liste si perseguono gli obiettivi di una adeguata rappresentanza di genere e di una applicazione puntuale delle norme antidiscriminatorie.

È prevista l'elezione di una unica RSU nelle varie Istituzioni scolastiche, anche se divise in più plessi: infatti, l'elezione avviene a livello di Amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale).

Numero dei componenti (art.4, parte I, A.C.N.Q. 7/8/1998)

La RSU dovrà essere composta:

Personale in servizio nelle amministrazioni	Componenti RSU
- nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti	- 3 componenti

- nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti	- 3 per i primi 200 dipendenti - più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
- nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti	- 33 (numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti) - più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Dimensionamento

In ossequio al CCNQ 13 marzo 2013 qualora, a seguito di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, si verifichi l'accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse (anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche), i **rappresentanti delle RSU restano in carica, alle seguenti condizioni.**

In ogni istituzione scolastica interessata dal dimensionamento esiste una sola RSU.

In via transitoria, e comunque fino alla scadenza del mandato, **la RSU delle istituzioni dimensionate sarà formata**, anche in deroga alle previsioni relative al numero di componenti, **da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento** che continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU nella istituzione scolastica in cui sono in servizio.

Se, a seguito del dimensionamento, presso una istituzione scolastica il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a 2 le OO.SS. provvedono ad indire elezioni entro 5 giorni dall'entrata in vigore della data di decadenza della RSU.

In questo caso e nelle more delle elezioni, per un periodo massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa **la contrattazione integrativa, continua con le OO.SS. firmatarie del CCNL e con gli eventuali componenti RSU rimasti in carica.**

In caso di dimissioni di uno o più componenti della RSU nelle istituzioni dimensionate non si dà luogo alla sostituzione.

In deroga alla regola generale, la RSU decade unicamente nel caso in cui restino in carica meno di 2 componenti. In tal caso si procede a nuove elezioni.



Compiti e funzioni (art.5, parte I, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Le Rsu subentrano alle Rsa o alle analoghe strutture sindacali esistenti nella titolarità dei diritti sindacali e di poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.

Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle Rsu e dai rappresentanti delle **Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.**

Nei confronti delle Rsu sono quindi garantiti complessivamente i seguenti diritti

- diritto ai permessi retribuiti (art.15, CCNQ 4/12/2017);
- diritto ai permessi non retribuiti (art.4, CCNQ 4/12/2017);
- diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori (ART.4, CCNQ 4/12/2017)
- diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni (artt.5 e 6, CCNQ 4/12/2017).

Durata e sostituzione nell'incarico (art.7, parte I, A.C.N.Q. 7/8/1998)

I componenti della Rsu restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Decadenza

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono riguardare un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza dell'organismo con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo.

Ovviamente, le dimissioni vanno formulate per iscritto alla stessa RSU; delle stesse va data comunicazione all'Amministrazione, contestualmente al nome del subentrante, e tutti i lavoratori.



4

Decisioni della RSU (art.8, parte I, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Le decisioni relative alle attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie CCNL in base ai criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

**Incompatibilità (art.9, parte I, A.C.N.Q. 7/8/1998)**

La carica di componente di RSU è incompatibile con:

- qualsiasi carica in organismi istituzionali;
- qualsiasi carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici;
- altre incompatibilità previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali.

Il verificarsi in qualunque momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

Clausola di salvaguardia (art.10, parte I, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a partecipare alla competizione elettorale per l'elezione della RSU e rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le RSA previste dalla L.300/1970.

Le Organizzazioni Sindacali possono, comunque, mantenere o costituire Terminali Associativi dandone comunicazione all'Istituzione scolastica. I Terminali Associativi usufruiscono dei permessi (retribuiti e non retribuiti) di competenza delle Organizzazioni Sindacali (**e non della RSU**) e conservano le tutele e le prerogative proprie dei Dirigenti sindacali.

Modalità per indire le elezioni (art.1, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Con cadenza triennale, almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le OO.SS. rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per

indire le elezioni per il rinnovo concordando con l'ARAN le date per lo svolgimento delle elezioni secondo un apposito calendario.

Sia le Organizzazioni Sindacali che la RSU in scadenza ne danno comunicazione ai lavoratori mediante affissione nell'apposito albo.

I termini per la presentazione delle liste e per tutte le operazioni elettorali sono previsti dall'apposito Protocollo.

Quoziente per la validità delle elezioni (art.2, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Quoziente necessario (paragrafo 12, circolare ARAN 1/2022)

Le elezioni sono valide se alle stesse **abbia preso parte più della metà dei lavoratori** aventi diritto al voto.

La Commissione Elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio solo dopo aver verificato il raggiungimento del quorum del collegio elettorale.

N.B.: nel caso in cui non si raggiunga il quorum richiesto, le elezioni devono essere ripetute entro 30 giorni. Qualora, anche in questo caso, non si raggiunga il requisito per la validità delle elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

Elettorato attivo e passivo (art.3, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Elettorato passivo (paragrafo 6, circolare ARAN nr.1/2022)

Elettorato attivo (paragrafo 8, circolare ARAN nr.1/2022)

Elettorato attivo

L'originaria disciplina relativa all'elettorato attivo è stata modificata ed aggiornata dall'art.1 del C.C.N.Q. 9/2/2015. Le nuove disposizioni riconoscono il diritto **all'elettorato attivo** (diritto a votare) a:

- tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro **a tempo indeterminato in forza all'Amministrazione alla data di inizio delle votazioni;**
- tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro **a tempo determinato in forza all'Amministrazione alla data di inizio delle votazioni;**
- tutti i lavoratori provenienti da altre Amministrazioni che prestano il servizio presso l'Amministrazione **in posizione di comando e fuori ruolo**, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa (personale in **assegnazione provvisoria**, personale **utilizzato**, **personale beneficiario di prerogative sindacali**).

Attenzione: il personale **assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione ha diritto di voto senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero resta invariato.**

Nelle istituzioni scolastiche ed educative **il personale che ha l'orario articolato su più sedi** esercita il diritto di voto **solamente** nell'Istituzione scolastica **ove presta l'attività in modo prevalente**, che deve inserirne il nominativo nell'elenco generale alfabetico degli aventi diritto.



Elettorato passivo

Anche in questo caso, l'originaria disciplina relativa all'elettorato passivo è stata modificata ed aggiornata dall'art.1 del C.C.N.Q. 9/2/2015.

In questa nuova formulazione, **il diritto all'elettorato passivo** (possibilità di candidarsi) viene riconosciuto a:

- tutto il personale *in servizio a tempo indeterminato* (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
- **tutto il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato** cui sia stato conferito un **incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico o almeno fino al termine delle attività didattiche**;
- il personale che si trova in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione presso altre Amministrazioni pubbliche **esercita il proprio diritto di voto nell'Amministrazione di provenienza**. Resta fermo che, in caso di elezione, il lavoratore dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruolo;

N.B.: i sottoscrittori della lista possono essere candidati, non essendo prevista esplicitamente la loro esclusione.

Non possono essere eletti (e **non godono**, quindi, **dell'elettorato passivo**) nella scuola di servizio:

- i presentatori di lista;
- i componenti della Commissione Elettorale;
- **i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti indicati (supplenza annuale o almeno al termine delle attività didattiche)**;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale;
- **i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre Amministrazioni Pubbliche, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'Amministrazione di provenienza**.

Ciascun lavoratore può candidarsi in una sola lista; in caso diverso, la Commissione Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche, invita il lavoratore, con atto scritto, a scegliere la lista per la quale candidarsi. In caso di mancata opzione il candidato decade dalla competizione elettorale.

N.B.: al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura; la mancanza della stessa, quindi, non è motivo di esclusione. Sarebbe comunque opportuno per la trasparenza della candidatura stessa che tutte le Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista prevedessero una formale accettazione di candidatura.



Non è prevista, per il candidato, alcuna forma di iscrizione all'organizzazione sindacale nelle cui liste si è presentato.

**Presentazione delle liste (art.4, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)
Procedura per la presentazione delle liste (paragrafo 7, circolare ARAN
nr.1/2022**

Presentatore di lista

Ogni lista può avere un solo presentatore. **Il presentatore può essere:**

- **un dirigente sindacale** (aziendale, territoriale, nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata;
- **un dipendente dell'istituzione scolastica delegato dalla stessa organizzazione sindacale** (in questo caso, la delega deve essere allegata alla lista).

Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista solo se sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.

Il presentatore di lista, se dipendente dell'Istituzione scolastica, può essere anche tra i firmatari della stessa lista.

Ogni lavoratore può firmare una sola lista, pena la nullità della firma.

Il numero dei candidati presenti in lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere (esempio: nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti, il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4. Il regolamento non prevede l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. In questo caso, ad avviso dell'ARAN, tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

Presentazione della lista

La firma del presentatore di lista **deve essere autenticata dal Dirigente scolastico** o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (ad esempio, un notaio, un segretario comunale, ecc.).

L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione Elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'Organizzazione Sindacale perché provveda alla formale regolarizzazione.

Tenuto conto dell'attuale stato di emergenza, in alternativa alla modalità di cui sopra, la lista può essere inviata **tramite posta elettronica certificata (PEC)** all'Amministrazione.

In questo caso, **la firma del presentatore (la circolare ARAN, con evidente refuso di cui abbiamo provveduto a chiedere la correzione, si riferisce al sottoscrittore) può essere apposta in modalità digitale**, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l'autenticità.

I presentatori di lista, in qualsiasi forma la stessa venga presentata, garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.

Le liste possono essere presentate a partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 25 febbraio 2022, ultimo giorno utile. Vanno presentate dalle Organizzazioni Sindacali all'ufficio dell'Amministrazione preposto e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione Elettorale.

Invio per PEC

Nel caso in cui le liste siano **inviolate tramite PEC** devono pervenire, **comunque**, entro il **termine massimo fissato per la presentazione delle liste**. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione Elettorale o dell'Istituzione scolastica.



Per individuare l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione Elettorale o dell'Istituzione scolastica. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

Nella presentazione della lista, le Organizzazioni Sindacali devono usare la propria esatta denominazione. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.

È, di conseguenza, massimo interesse delle OO.SS. verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.



8

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Istituzione scolastica ne deve dare immediata comunicazione all'ARAN, mediante invio alla mail indicata all'indirizzo: protocollo@pec.arangenzia.it

Commissione elettorale (art.5, parte II, A.C.Q.N. 7/8/1998)
Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione
(paragrafo 9, protocollo 7/12/2021)

La nomina dei componenti della Commissione Elettorale è di esclusiva competenza delle Organizzazioni Sindacali che presentano le liste; vanno indicati tra i lavoratori in servizio, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato o fuori ruolo o in assegnazione provvisoria, presso la scuola sede di seggio (anche dei plessi decentrati). Di conseguenza l'Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della stessa Commissione Elettorale; le individuazioni possono essere effettuate solo dalle Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista, anche qualora le stesse individuazioni avvengano tra l'insediamento e la costituzione formale della Commissione Elettorale.

Nelle scuole, la Commissione Elettorale deve essere composta da almeno 3 componenti. Nel caso in cui non si stato individuato il numero minimo di componenti, l'Amministrazione provvederà a chiedere a tutte le Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista di integrarne il numero almeno sino al raggiungimento del requisito numerico minimo.

Nel caso di presentazione di solo due liste, entrambi i sindacati presentatori della lista potranno designare un componente aggiuntivo.

Tempi per la costituzione

Secondo l'art.5 dell'A.C.Q.N. 7/8/1998 la commissione elettorale viene costituita entro dieci giorni dall'annuncio delle elezioni. Di conseguenza, la Commissione Elettorale deve essere insediata entro il 10 febbraio e, ai sensi del Protocollo 7/12/2021, formalmente costituita entro il 16 febbraio 2022.

Insediamento: la Commissione si considera insediata, su comunicazione dell'Amministrazione, non appena raggiunge il numero minimo di designazioni (tre). Di conseguenza può insediarsi ed operare anche prima dei termini fissati (16 febbraio 2022).

Costituzione formale: la costituzione formale della Commissione Elettorale avviene nel termine finale fissato dal Protocollo (16 febbraio 2022).



Designazione dei componenti

La designazione dei componenti deve avvenire all'Amministrazione; quest'ultima comunica ai soggetti designati l'avvenuto insediamento della Commissione (raggiungimento del numero minimo), il locale in cui svolgerà i lavori e provvederà a trasmettere tutti i documenti nel frattempo ricevuti. **In questo momento la Commissione Elettorale si considera insediata.**

Dal momento dell'insediamento le liste e tutti gli altri atti saranno consegnati direttamente alla Commissione stessa.

Le operazioni elettorali sono un adempimento, obbligatorio per legge, indispensabile al fine della misurazione della rappresentatività sindacale; per questo motivo, secondo il parere della Funzione Pubblica del 28 ottobre 1998, sia i componenti delle Commissioni Elettorali che gli scrutatori e i presidenti di seggio espletano il proprio servizio durante le ore di servizio.

Compiti della Commissione Elettorale (art.6, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Compiti della Commissione Elettorale (paragrafo 10, circolare ARAN 1/2022)

I compiti della Commissione Elettorale sono declinati, in via di massima, dall'A.C.N.Q.; tuttavia, la circolare ARAN nr.1/2022 evidenzia come *il regolamento elettorale non possa essere esaustivo dell'intera casistica che può verosimilmente presentarsi nel corso delle procedure elettorali*. Di conseguenza, saranno le singole Commissioni Elettorali a colmare le eventuali lacune stabilendo i criteri cui attenersi **sulla base dei principi di correttezza e di buona fede** e facendo ricorso ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito, elenchiamo i compiti della Commissione Elettorale:

- Elezione del presidente (nel corso della prima seduta);
- Acquisizione dell'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
- Ricevimento delle liste elettorali (dopo il proprio insediamento);
- Verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- Esame, entro 48 ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità delle liste e delle candidature;
- Definizione degli orari di apertura dei seggi;
- Distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- Predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
- Nomina dei presidenti di sezione;
- Nomina degli scrutatori, tenendo conto delle eventuali designazioni da parte delle OO.SS.;
- Organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- Raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
- Compilazione dei verbali;
- Comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'Amministrazione e alle Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista;
- Esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- Trasmissione dei verbali e degli atti all'Amministrazione per la debita conservazione e trasmissione telematica dei risultati all'ARAN.

Inoltre, la Commissione Elettorale porta a conoscenza dei lavoratori le liste elettorali presentate mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti almeno otto giorni prima della data delle elezioni.

Attenzione: **le Commissioni Elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni o abbreviazioni in uso nella prassi.**



10

Luogo e data/e di votazione dovranno essere portati a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile o pubblicati sull'intranet dell'Amministrazione **almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.**

Scrutatori (art.7, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)

I diversi **presentatori di lista** hanno la facoltà di designare, tra i lavoratori della scuola non candidati, **uno scrutatore**. Tale designazione può avvenire non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni (5 aprile 2022).

Come abbiamo già avuto modo di precisare, per i presidenti di seggio e gli scrutatori, come per i componenti delle Commissioni Elettorali, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

Schede elettorali (art.9, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)

La scheda di voto, firmata da almeno tre componenti della sezione, è unica; comprende tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. Nel caso di contemporaneità di presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

La scheda è consegnata all'elettore all'atto della votazione dal Presidente o da altro componente della sezione elettorale.

Il voto di lista viene espresso mediante una crocetta tracciata sulla intestazione della lista stessa.

Cause di nullità del voto sono la presenza di tracce di scrittura o altri analoghi segni che possano consentire l'individuazione dell'elettore.



Preferenze (art.10, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Ciascun elettore può **manifestare la propria preferenza per un solo candidato della lista che ha votato** (non è quindi ammesso il voto *disgiunto*); nel caso di amministrazioni con **più di 200 dipendenti**, **l'elettore può esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.**

Il voto di preferenza sarà espresso **scrivendo il nome e il cognome del candidato nell'apposito spazio sulla scheda**, che, nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti, riporta anche i nomi dei candidati; nelle altre Amministrazioni, le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione.



N.B.: l'indicazione, nella stessa lista, di preferenze in numero superiore a quello consentito le rende nulle, mentre è attribuito il voto alla lista, anche se non indicato espressamente.

Attenzione: il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti rende nulla la scheda.

In caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste si considera valido solo il voto di lista mentre sono nulli i voti di preferenza.

EXAMPLE

11

Esempi (istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti) – 4 liste, un solo voto di preferenza esprimibile

Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4
Rossi Verdi Bianchi	Neri Viola	Fucsia Amaranto Blu	Azzurro Rosa Arancione

Caso n. 1

L'elettore mette un segno accanto al nome Bianchi senza votare alcuna lista

Esito votazione:

1 voto alla lista 1

1 Preferenza al candidato Bianchi

Caso n. 2

L'elettore fa la croce sulla lista 2 senza votare alcun candidato

Esito votazione:

1 voto alla lista 2

Nessuna preferenza assegnata a candidati

Caso n. 3

L'elettore mette un segno accanto ai nomi Azzurro e Rosa senza votare alcuna lista

Esito votazione:

1 voto alla lista 4

Nessuna preferenza assegnata

Caso n. 4

L'elettore vota sia la lista 3 che la lista 4

Esito votazione: SCHEMA NULLA Nessuna preferenza assegnata

Caso n. 5

L'elettore mette un segno accanto al nome Viola (lista 2) e un segno accanto al nome Blu (lista 3)

Esito votazione: SCHEMA NULLA Nessuna preferenza assegnata

Caso n. 6

L'elettore mette un segno sulla lista 2 e uno accanto al nome Rosa (lista 4)

Esito votazione:

1 voto alla lista 2

Nessuna preferenza assegnata

Modalità della votazione (art.11, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Il luogo di votazione è stabilito dalla Commissione Elettorale, previo accordo con l'Amministrazione.

Luogo e data/e di votazione dovranno essere portati a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile o pubblicati sull'intranet dell'Amministrazione almeno **8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni**.

12

Composizione del seggio elettorale (art.12, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)

La sezione elettorale è composta da almeno **due scrutatori** e da un **presidente** nominato dalla Commissione Elettorale al suo interno.

Nel caso sia presentata una sola lista, la Commissione Elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

Attrezzatura del seggio elettorale (art.13, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Il seggio elettorale, a cura della Commissione Elettorale, avrà a disposizione un'urna elettorale che, al termine delle operazioni di voto, sarà chiusa e sigillata fino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Il seggio elettorale deve poter predisporre dell'elenco completo degli aventi diritto al voto.

Operazioni di scrutinio (art.16, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Verbale finale e adempimenti (paragrafo 11, circolare ARAN 1/2022)

Le operazioni di scrutinio, che **saranno pubbliche**, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni di voto in tutte le sezioni nel giorno stabilito dal Protocollo (8 aprile).

Al termine delle operazioni i risultati elettorali dovranno essere riportati e sottoscritti dalla Commissione Elettorale sul verbale finale. Nel caso di più sezioni elettorali, il Presidente della sezione redige e sottoscrive il verbale dello scrutinio; il verbale viene controfirmato da almeno due scrutatori per ciascuna sezione. Il verbale viene, quindi, trasmesso alla Commissione Elettorale che procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in un apposito verbale finale.

Il verbale finale deve essere affisso in luogo accessibile e pubblicato sull'intranet dell'amministrazione per **almeno 5 giorni** trascorsi i quali, senza che siano stati presentati ricorsi, si ritiene confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione Elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami, la Commissione Elettorale li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio, sono notificati

dalla Commissione Elettorale alle OO.SS. che hanno presentato le liste elettorali e all'Amministrazione, entro 48 dalla conclusione delle operazioni elettorali.

Al termine di tutte le operazioni, la Commissione Elettorale provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale (escluso i verbali); il plico sigillato dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo gli accordi tra la Commissione Elettorale stessa e l'Amministrazione in modo, comunque, da garantirne l'integrità per **almeno 3 mesi** o, in caso di contenzioso, fino al termine dello stesso. Successivamente il plico sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione Elettorale e di un delegato dell'Amministrazione. I verbali saranno, invece, conservati dalla RSU e dalla Amministrazione.

Le decisioni della Commissione Elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei Garanti.

Attribuzione dei seggi (art.17, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Ripartizione e attribuzione dei seggi (paragrafo 13, circolare ARAN 1/2022)

Attribuzione dei seggi alle liste

I seggi saranno ripartiti secondo il **criterio proporzionale** in relazione ai **voti conseguiti dalle singole liste** concorrenti.

A tal fine è

- necessario calcolare il **quorum** prendendo a base del calcolo il numero dei votanti (schede valide, schede bianche e schede nulle) e il numero dei seggi da attribuire;
- successivamente, ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.



I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, **prima alle liste che hanno ottenuto il quorum**.

Successivamente, fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti, **i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di preferenze**.

Il regolamento non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente la parità dei voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. La circolare ARAN nr.1/2022, al fine di evitare che i seggi non vengano attribuiti, prevede che la Commissione Elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia il più anziano anagraficamente e, nel caso di ulteriore parità, secondo l'ordine dei candidati all'interno delle rispettive liste.



Attribuzione dei seggi ai candidati

Dopo aver ripartito i seggi tra le liste, la Commissione Elettorale li attribuisce ai vari candidati sulla base dei voti di preferenza ottenuti da ciascuno, al fine di proclamare gli eletti.

A parità di preferenza dei candidati della stessa lista prevale l'ordine di iscrizione all'interno della lista medesima.

Ricordiamo che nelle Istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti è possibile esprimere una sola preferenza; nelle Istituzioni scolastiche con oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della lista stessa.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (esempio, una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi), è esclusa la possibilità di assegnare il seggio rimasto vacante ad altra lista.



Ricorsi alla Commissione Elettorale (art.18, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Se nei 5 giorni successivi all'affissione del verbale finale vengono presentati ricorsi, la Commissione Elettorale provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale delle operazioni elettorali la determinazione cui è giunta e l'eventuale modifica del verbale finale, che viene nuovamente affisso.

Le copie del verbale finale, del verbale delle operazioni elettorali e degli eventuali verbali di sezione dovranno essere notificate alle Organizzazioni Sindacali che hanno presentato le liste elettorali, **entro 48 ore** dal compimento delle operazioni.

Comitato dei garanti (art.19, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Comitato dei garanti (paragrafo 16, circolare ARAN 1/2022)

Avverso le decisioni della Commissione Elettorale, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, è ammesso il ricorso, entro 10 giorni, a un apposito Comitato dei Garanti.

Il Comitato dei garanti è composto, a livello provinciale, da un componente in rappresentanza delle OO.SS. presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall'Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato.

Con riferimento al componente sindacale, tale dizione non deve intendersi come un componente per tutte le Organizzazioni Sindacali presentatrici di liste ma **piuttosto come un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali interessate**.

Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti, l'ARAN ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.



Comunicazione della nomina dei componenti della RSU (art.20, parte II, A.C.N.Q. 7/8/1998)

Insedimento della RSU (paragrafo 17, circolare ARAN 1/2022)

Al termine delle procedure elettorali, la **Commissione Elettorale, trascorsi i 5 giorni dall'affissione dei risultati** all'Albo senza che siano stati presentati ricorsi – ovvero dopo aver esaminato entro le 48 ore gli eventuali ricorsi o reclami – **dà atto nel verbale finale**, che a questo punto diviene definitivo, **della conferma della proclamazione degli eletti**. Da questo momento la RSU è insediata e può legittimamente operare. Infatti, l'insediamento della RSU è contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la

necessità di alcun ulteriore adempimento da parte sia dell'Amministrazione che delle Organizzazioni Sindacali.

N.B.: in caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la RSU, risulti che gli stessi incontri avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

Richieste di ulteriori chiarimenti (paragrafo 17, lettera E, circolare ARAN 1/2022)

L'ARAN informa, con la circolare 1/2022, che a fronte di quesiti posti dalle singole Amministrazioni risponderà solo ed esclusivamente a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già trattate in precedenza. In ogni caso, l'ARAN non risponderà dopo l'insediamento delle Commissioni Elettorali su materie di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali), né fornirà pareri telefonici.



15

